

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Welfare

**Circolare regionale 27 marzo 2018 - n. 7**

**Linee guida regionali per il controllo ufficiale sulle strutture che erogano interventi assistiti con gli animali (IAA)**

L'accordo Stato - Regioni del 25 marzo 2015 definisce le linee guida nazionali per le corrette modalità di svolgimento degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) al fine di tutelare la salute dell'utente e il benessere dell'animale impiegato.

Con d.g.r. n. X/5059 del 18 aprile 2016, pubblicata sul BURL S.O. n. 16 del 21 aprile 2016, Regione Lombardia ha recepito l'Accordo Stato Regioni del 25 marzo 2015 e, al fine di assicurare sul territorio regionale un'uniforme erogazione degli Interventi Assistiti con gli Animali, e contestualmente:

- ha disciplinato le modalità di formazione degli Operatori;
- ha approvato le procedure per il rilascio del nulla osta ai Centri specializzati e alle strutture presso le quali sono erogate gli IAA.

Il presente documento fornisce indicazioni operative per l'espletamento uniforme ed efficace sul territorio regionale dei Controlli Ufficiali, in conformità alle previsioni dell'Accordo Stato Regioni sopra richiamato, nei seguenti ambiti:

- Art. 3: Equipe multidisciplinare per gli IAA;
- Art. 5: Animali impiegati in IAA;
- Art. 7: Strutture.

#### Inquadramento normativo

L'accordo Stato-Regioni e P.P.A.A. recante «Linee guida nazionali in materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)», identifica diverse ambiti di attività come di seguito esplicitato:

- Attività assistite con gli animali (AAA): interventi di tipo ricreativo finalizzati al miglioramento della qualità di vita e allo sviluppo della corretta interazione uomo-animale;
- Educazione assistita con gli animali (EAA): interventi di tipo educativo e di supporto psico-relazionale finalizzati a promuovere, attivare e sostenere le risorse, le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà;
- Terapie assistite con gli animali (TAA): interventi individualizzati sul paziente, utilizzati a supporto delle terapie tradizionali (e pertanto definite co-terapie), finalizzati al miglioramento di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale. L'intervento deve essere personalizzato in funzione delle indicazioni ricevute dal medico curante.

Le specie animali con le quali si possono realizzare TAA ed EAA sono: il cane, il gatto, il coniglio, l'asino e il cavallo. Mentre possono essere coinvolte in AAA tutte le specie domestiche.

Per la corretta applicazione degli IAA sono quindi necessari i seguenti requisiti:

- coinvolgimento di un'equipe multidisciplinare che, a seconda del tipo di intervento, è composta da figure sanitarie e tecniche con diversi compiti e responsabilità. Ogni figura professionale apporta elementi fondamentali, andando ad integrarsi con le altre figure in modo complementare. I membri dell'equipe partecipano direttamente sia alla progettazione e alla valutazione dei programmi sia allo svolgimento dell'attività e delle terapie.
- specifica formazione dei componenti dell'equipe con il relativo conseguimento dell'attestato di idoneità, secondo gli standard previsti.
- erogazione degli interventi presso Centri specializzati e strutture riconosciute, pubbliche o private, che devono rispondere anche a requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato, alla presenza o meno di animali e alla specie animale impiegata.

La seguente tabella riassume i requisiti oggetto di valutazione nell'ambito di svolgimento dei Controlli Ufficiali:

Tabella - Requisiti

STRUTTURE		Nulla osta	Requisiti strutturali	Requisiti area erogazione interventi	Requisiti dei ricoveri degli animali (*)	Requisiti gestionali
Centri specializzati in IAA/EAA	con animali residenziali	SI	SI	SI	SI	SI
	senza animali residenziali	SI	SI	SI	NO	SI
Strutture che erogano TAA	con animali residenziali	SI	NO	SI	SI	SI (**)
	senza animali residenziali	SI	NO	SI	NO	SI (***)
Strutture che erogano EAA	con animali residenziali	SI	NO	SI	SI	SI (***)
	senza animali residenziali	NO	NO	SI	NO	SI (***)

(\*) In aggiunta ai requisiti strutturali, previsti dalle specifiche normative

(\*\*) requisiti indicati per i Centri specializzati con animali residenziali

(\*\*\*) limitatamente alle procedure operative per la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti

Per quanto non espressamente previsto dalle norme sopra richiamate e dalla presente Circolare si rimanda alle specifiche norme di settore.

Non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti linee guida altre attività con animali, come ad esempio addestramento, *mobility* ed attività didattiche.

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI COMUNI A CENTRI SPECIALIZZATI E STRUTTURE (CAP. 5 LL. GG.)

I centri specializzati sono strutture in possesso di nulla osta nelle quali si erogano esclusivamente interventi Assistiti con gli Animali. In relazione alla presenza di animali si distinguono in:

- Centri specializzati con animali residenziali
- Centri specializzati senza animali residenziali

Gli IAA possono essere svolti anche presso Strutture non specializzate e, nell'ambito di programmi di assistenza domiciliare integrata, anche presso il domicilio dell'utente. Le strutture non specializzate presso le quali sono erogate TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali devono essere in possesso di nulla osta.

Le Strutture non specializzate possono essere di tipo:

- sanitario (ospedali, poliambulatori, studi professionali, etc.);
- sociale e sociosanitario residenziale e diurno (case di soggiorno, RSA, centri per disabili, istituti di accoglienza per minori, case famiglia, istituti di pena, etc.);
- educativo (istituti scolastici, centri educativi, etc.);
- ricreativo (maneggi, etc.);
- aziende agricole, etc.

Anche queste strutture si distinguono con o senza animali residenziali.

Ai fini del rilascio del nulla-osta, la procedura è descritta all' Allegato C della d.g.r 18 giugno 2016 n. X/5059.

#### **EQUIPE MULTIDISCIPLINARE PER GLI IAA (CAP.4 LL.GG.)**

##### **• Requisito da soddisfare**

Il Centro specializzato o la struttura non specializzata deve garantire negli IAA il coinvolgimento di un' équipe multidisciplinare, in grado di gestire la complessità della relazione uomo-animale, in conformità alle Linee guida nazionali, composta da diverse figure professionali sanitarie e non, e operatori, che concorrono alla realizzazione dell' intervento, ognuno per le proprie competenze, lavorando in stretta collaborazione.

##### **• Elementi di valutazione**

<b>Criteri per la verifica del possesso del requisito</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NV</b>	<b>NA</b>
L'equipe è composta da tutte le figure previste, in relazione all'attività (TAA, EAA oppure AAA)				
Tutti gli operatori sono in possesso di attestato di idoneità e sono registrati in un elenco regionale o in quello nazionale				
Presenza di documentazione con la quale il titolare descriva l'organizzazione interna, con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipologia degli IAA erogati (TAA, EAA, AAA)</li> <li>- Tipologia e numero degli animali coinvolti negli IAA erogati</li> <li>- Organigramma (nomi e cognomi e livelli di responsabilità)</li> <li>- Presenza e composizione dell' équipe multidisciplinare diversificate in base agli ambiti e agli obiettivi dell' intervento, alle specifiche esigenze del paziente/utente e dell' animale impiegato</li> </ul>				

##### **• Requisito da soddisfare**

Il Centro specializzato o la struttura assicura la presenza di un' équipe multidisciplinare che deve essere diversificata in base agli ambiti e agli obiettivi dell' intervento, alle specifiche esigenze del paziente/utente e dell' animale impiegato. Tutti i componenti dell' équipe devono avere una specifica formazione e l' attestazione di idoneità relativa agli IAA, secondo quanto previsto dal punto 4 delle linee guida nazionali.

##### **• Elementi di valutazione**

<b>Criteri per la verifica del possesso del requisito</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NV</b>	<b>NA</b>
<b>Figure comuni a tutti gli IAA</b>				
<u>Medico veterinario esperto in IAA</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Collabora con il Responsabile di progetto (o con il Responsabile dell'attività, nel caso di AAA) nella scelta della specie animale e della coppia coadiutore-animale</li> <li>- Valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell'animale impiegato</li> <li>- Indirizza alla corretta gestione dello stesso assumendone la responsabilità</li> <li>- Coincide con il Direttore Sanitario Veterinario (se animali residenziali)</li> <li>- Nominativo presente nell'elenco regionale o nazionale/presenza dell'attestato di idoneità</li> </ul>				
<u>Coadiutore dell'animale</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prende in carico l'animale durante le sedute, assumendone la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione</li> <li>- Monitora lo stato di salute e di benessere, secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario a cui riferisce eventuali sintomi di malattia o di disturbi di comportamento</li> <li>- Possiede comprovata esperienza nella gestione delle specie animali impiegate negli IAA</li> <li>- Nominativo presente nell'elenco regionale-nazionale/presenza dell'attestato di idoneità</li> </ul>				
<b>Figure specifiche per TAA</b>				
<u>Responsabile di progetto per le TAA</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordina l'equipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di attuazione e valutazione degli esiti</li> <li>- Nominativo presente nell'elenco regionale-nazionale/presenza dell'attestato di idoneità</li> </ul>				
<u>Referente d'intervento per le TAA</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto</li> <li>- Nominativo presente nell'elenco regionale-nazionale/presenza dell'attestato di idoneità</li> </ul>				

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 03 aprile 2018

<b>Figure specifiche per EAA</b>				
<u>Responsabile di progetto per le EAA</u>				
- Coordina l'equipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di attuazione e valutazione degli esiti - Nominativo presente nell'elenco regionale-nazionale/presenza dell'attestato di idoneità				
<u>Referente d'intervento per le EAA</u>				
- Prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto - Nominativo presente nell'elenco regionale-nazionale/presenza dell'attestato di idoneità				
<b>Figura specifica per le AAA</b>				
<u>Responsabile di Attività per le AAA</u>				
- Organizza e coordina le attività - Nominativo presente nell'elenco regionale o nazionale/presenza attestato di partecipazione al corso propedeutico				

**CENTRI SPECIALIZZATI IN TAA E EAA (CAP. 5.1 LL.GG.)**
**REQUISITI STRUTTURALI**
**Requisito da soddisfare**

I centri specializzati devono prevedere almeno:

- Accessi differenziati per pazienti/utenti e animali;
- Area di attesa per i pazienti/utenti, dotata di servizi igienici
- Area per l'erogazione degli interventi;
- Locali e servizi igienici per gli operatori;
- Locale o area per familiari e accompagnatori;
- Aree di riposo e di igiene per gli animali;
- Locale ad uso infermeria veterinaria;
- Eventuali ulteriori aree o locali in base alla specificità dell'attività e della specie animale impiegata;
- Ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità permanente degli animali (nel caso di centri specializzati con animali residenziali)

L'area per l'erogazione degli interventi deve essere:

- di dimensioni adeguate e separata o separabile da altre attività che possono essere svolte contemporaneamente, al fine di evitare interferenze;
- dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato da detergenti per mani e adeguati sistemi di asciugatura;
- dotata di attrezzature specifiche individuate dall'équipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati;
- se all'aperto, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei;
- se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione, nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e sanificabile.

Nel caso di centri specializzati con animali residenziali i ricoveri e gli spazi che ospitano gli animali devono essere almeno rispondenti ad eventuali normative specifiche ed inoltre:

- adeguatamente isolati al fine di garantire il riposo degli animali;
- sufficientemente ampi e confortevoli in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche della specie ospitata e al numero dei soggetti presenti;
- provvisti di ripari adeguati e sufficienti rispetto al numero e dimensione degli animali presenti;
- tali da consentire l'esercizio fisico, la socializzazione, l'interazione sociale o la possibilità di isolamento in relazione alle caratteristiche specie-specifiche e al periodo fisiologico dei singoli animali;
- provvisti di mangiatoie e abbeveratoi idonei e in numero sufficiente rispetto agli animali ospitati.

**Elementi di valutazione**

<b>Criteri per la verifica del possesso del requisito</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NV</b>	<b>NA</b>
I <u>centri specializzati</u> devono prevedere almeno: <ul style="list-style-type: none"> <li>Accessi differenziati per pazienti/utenti e animali</li> <li>Area di attesa per i pazienti/utenti, dotata di servizi igienici</li> <li>Area/e per l'erogazione degli Interventi</li> <li>Locali e servizi igienici per gli operatori</li> <li>Locale o area per familiari e accompagnatori</li> <li>Aree di riposo e di igiene per gli animali</li> <li>Locale ad uso infermeria veterinaria</li> <li>Eventuali ulteriori aree o locali in base alla specificità dell'attività e della specie animale impiegata</li> <li>Nel caso di centri specializzati con animali residenziali: ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità permanente degli animali</li> </ul>				

<p><u>L'Area per l'erogazione degli interventi</u> deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di dimensioni adeguate e separata o separabile, al fine di evitare interferenza con eventuali altre attività svolte</li> <li>- Dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato da detergenti per mani e adeguati sistemi di asciugatura</li> <li>- Dotata di attrezzature specifiche individuate dall'équipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati</li> <li>- Se all'aperto, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei</li> <li>- Se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e sanificabile</li> </ul>				
<p>Nel caso di <u>centri specializzati con animali residenziali</u> i ricoveri e gli spazi che ospitano gli animali devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adeguatamente isolati al fine di garantire il riposo degli animali</li> <li>- sufficientemente ampi e confortevoli in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche della specie ospitata e al numero dei soggetti presenti</li> <li>- provvisti di ripari adeguati e sufficienti rispetto al numero e dimensione degli animali presenti</li> <li>- tali da consentire l'esercizio fisico, la socializzazione, l'interazione sociale o la possibilità di isolamento in relazione alle caratteristiche specie-specifiche e al periodo fisiologico dei singoli animali</li> <li>- provvisti di mangiatoie e abbeveratoi idonei e in numero sufficiente rispetto agli animali ospitati</li> </ul>				

#### **REQUISITI GESTIONALI**

##### **• Requisito da soddisfare**

Chiunque intenda attivare un centro specializzato di TAA/EAA deve stabilire procedure operative e di emergenza, compiti e responsabilità di ciascun addetto.

Nei Centri devono essere presenti almeno:

1. Il rappresentante legale;
2. Il Direttore sanitario se si erogano TAA;
3. Il Responsabile del Centro se si erogano EAA;
4. Altre figure professionali, sanitarie e no, e operatori formati, in numero adeguato in relazione ai progetti.

Nel caso di Centri specializzati con animali residenziali, devono essere presenti inoltre le seguenti figure:

1. Direttore sanitario veterinario (tale figura può coincidere con il medico veterinario esperto in IAA);
2. Responsabile del benessere animale (tale figura può coincidere con il medico veterinario esperto in IAA);
3. Uno o più operatori adeguatamente formati per accudire gli animali in numero sufficiente.

##### **• Elementi di valutazione**

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 03 aprile 2018

<b>Criteri per la verifica del possesso del requisito</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NV</b>	<b>NA</b>
Nell'organigramma della struttura sono presenti tutte le figure previste				
Sono presenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Rappresentante legale</li> <li>- Il Direttore sanitario, se si erogano TAA</li> <li>- Il Responsabile del Centro, se si erogano EAA</li> <li>- Altre figure professionali, sanitarie e no, e operatori formati in numero adeguato in relazione ai progetti</li> </ul>				
Sono presenti inoltre (nel caso di presenza di animali residenziali): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttore sanitario veterinario</li> <li>- Responsabile del benessere animale</li> <li>- Operatori adeguatamente formati per accudire gli animali, in numero sufficiente</li> </ul>				
Presente la documentazione relativa a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedure operative volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti, nonché la tutela del benessere degli animali impiegati</li> <li>- procedure di emergenza</li> <li>- i compiti e le responsabilità di ciascun addetto</li> </ul>				

**STRUTTURE NON SPECIALIZZATE CHE EROGANO TAA E EAA CON ANIMALI RESIDENZIALI (CAP. 5.2 LL.GG.)**
**REQUISITI STRUTTURALI**

 • **Requisito da soddisfare:**

Sono da verificare i requisiti delle «Aree per l'erogazione degli interventi» e i ricoveri degli animali residenziali

 • **Elementi di valutazione**

<b>Criteri per la verifica del possesso del requisito</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NV</b>	<b>NA</b>
L'Area per l'erogazione degli interventi deve essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- di dimensioni adeguate e separata o separabile, al fine di evitare interferenza con eventuali altre attività svolte</li> <li>- dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato da detersivi per mani e adeguati sistemi di asciugatura</li> <li>- dotata di attrezzature specifiche individuate dall'équipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati</li> <li>- se all'aperto, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei</li> <li>- se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e sanificabile</li> </ul>				
Nel caso di strutture non specializzate <u>con animali residenziali</u> i ricoveri e gli spazi che ospitano gli animali devono essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- adeguatamente isolati al fine di garantire il riposo degli animali</li> <li>- sufficientemente ampi e confortevoli in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche della specie ospitata e al numero dei soggetti presenti</li> <li>- provvisti di ripari adeguati e sufficienti rispetto al numero e dimensione degli animali presenti</li> <li>- tali da consentire l'esercizio fisico, la socializzazione, l'interazione sociale o la possibilità di isolamento in relazione alle caratteristiche specie-specifiche e al periodo fisiologico dei singoli animali</li> <li>- provvisti di mangiatoie e abbeveratoi idonei e in numero sufficiente rispetto agli animali ospitati</li> </ul>				

• **REQUISITI GESTIONALI**

• **Requisito da soddisfare:**

Le strutture non specializzate con animali residenziali, devono soddisfare gli stessi requisiti gestionali indicati per i Centri specializzati con animali residenziali.

• **Elementi di valutazione**

<b>Criteri per la verifica del possesso del requisito</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NV</b>	<b>NA</b>
Nell'organigramma della struttura sono presenti tutte le figure previste				
Sono presenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Rappresentante legale</li> <li>- Il Direttore sanitario, se si erogano TAA</li> <li>- Il Responsabile del Centro, se si erogano EAA</li> <li>- Altre figure professionali, sanitarie e no, e operatori formati in numero adeguato in relazione ai progetti</li> </ul>				
Sono presenti inoltre: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttore sanitario veterinario</li> <li>- Responsabile del benessere animale</li> <li>- Operatori adeguatamente formati per accudire gli animali, in numero sufficiente</li> </ul>				
Presente la documentazione relativa a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedure operative volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti, nonché la tutela del benessere degli animali impiegati</li> <li>- procedure di emergenza</li> <li>- compiti e le responsabilità di ciascun addetto</li> </ul>				

**STRUTTURE NON SPECIALIZZATE CHE EROGANO TAA E EAA SENZA ANIMALI RESIDENZIALI**

**REQUISITI STRUTTURALI**

• **Requisito da soddisfare:**

Sono da verificare i requisiti delle «Aree per l'erogazione degli interventi».

• **Elementi di valutazione**

<b>Criteri per la verifica del possesso del requisito</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NV</b>	<b>NA</b>
L'Area per l'erogazione degli interventi deve essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- di dimensioni adeguate e separata o separabile, al fine di evitare interferenza con eventuali altre attività svolte</li> <li>- dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato da detersivi per mani e adeguati sistemi di asciugatura</li> <li>- dotata di attrezzature specifiche individuate dall'équipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati</li> <li>- se all'aperto, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei</li> <li>- se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e sanificabile</li> </ul>				

**REQUISITI GESTIONALI**

• **Requisito da soddisfare:**

Nelle strutture non specializzate senza animali residenziali, particolare attenzione deve essere data alle procedure operative volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti nonché la tutela della salute e del benessere degli animali impiegati.

• **Elementi di valutazione**

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 03 aprile 2018

<b>Criteria per la verifica del possesso del requisito</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NV</b>	<b>NA</b>
Presente la documentazione relativa alle procedure operative volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti, nonché la tutela del benessere degli animali impiegati				

### **ANIMALI IMPIEGATI NEGLI IAA (CAP.8 LL.GG.)**

L' idoneità di specie e del singolo animale, ai fini dell' intervento, viene valutata dal veterinario dell' équipe, congiuntamente al responsabile del progetto. Negli IAA non è consentito l' impiego di animali che abbiano anamnesi di abbandono e/o maltrattamento recenti, ivi compresi quelli ospitati nei canili e nei rifugi, a meno che non seguano un percorso di rieducazione e socializzazione coordinato da un medico veterinario esperto in comportamento animale ai sensi del d.m. 26 novembre 2009 (in possesso dei requisiti previsti nelle linee guida emanate dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI) oppure in possesso del diploma europeo di specialista in medicina comportamentale). Gli animali coinvolti devono essere adulti e le femmine non possono essere impiegate durante la fase estrale, la lattazione o lo stato di gravidanza.

### **REQUISITI PER IL COINVOLGIMENTO DI ANIMALI**

Devono essere presenti:

- cartella clinica aggiornata, che contenga gli esiti dei controlli sanitari e della valutazione comportamentale iniziale oltre che la documentazione relativa al monitoraggio sanitario e comportamentale
- scheda di registrazione degli interventi

### **REQUISITI DEGLI ANIMALI IMPIEGATI NEGLI IAA**

#### **• Requisito da soddisfare**

Prima di essere impiegati negli IAA, gli animali devono essere sottoposti a una valutazione sanitaria e comportamentale preventiva da parte del medico veterinario dell' équipe, che può avvalersi di colleghi specialisti.

Se l' esito della valutazione sanitaria e comportamentale è favorevole, viene riconosciuta l' idoneità dell' animale, da monitorare nel corso degli interventi, secondo modalità definite dal medico veterinario dell' équipe. Al termine del progetto di IAA, è necessario effettuare una nuova valutazione dello stato di benessere e di eventuali modificazioni comportamentali dell' animale.

Per ogni animale il medico veterinario predispone una cartella clinica, da aggiornare regolarmente, contenente le informazioni relative a: segnalamento dell' animale, codice identificativo (qualora previsto), anamnesi, stato sanitario, profilassi eseguite, eventuali terapie ed accertamenti diagnostici.

Nel caso di particolari situazioni di rischio per l' utente/paziente (immunodepressione, allergie, controindicazioni legate a particolari stati patologici), tenuto conto delle prescrizioni del medico responsabile, il veterinario può valutare la necessità di ulteriori e/o più frequenti accertamenti clinico-diagnostici sull' animale e l' adozione di comportamenti più restrittivi nella sua gestione.

Per gli animali, l' impiego negli IAA rappresenta un lavoro che può essere fonte di stress. Pertanto è necessario salvaguardare e monitorare la loro condizione di benessere, anche attraverso il rilievo di indicatori dello stress scientificamente validati, sia durante le sedute di trattamento che nei periodi di inattività, attraverso visite cliniche e comportamentali, durante le quali deve essere registrato qualsiasi cambiamento fisico, fisiologico e/o comportamentale.

L' idoneità comportamentale di un animale, valutata dal medico veterinario dell' équipe, che può avvalersi della collaborazione di altri esperti, viene attestata solo in assenza di patologie comportamentali e per animali che presentano caratteristiche di socievolezza, capacità relazionale inter e intraspecifica e docilità. Tutti gli animali impiegati devono essere stati sottoposti ad un percorso educativo e di addestramento al fine di acquisire le abilità e le competenze necessarie.

L' educazione dell' animale deve essere orientata a incentivare la pro-socialità, la collaborazione con il coadiutore durante l' intervento e la motivazione all' attività.

Tale percorso deve essere rispettoso del benessere dell' animale e non deve prevedere metodi coercitivi. L' idoneità comportamentale dell' animale deve essere costantemente monitorata nel corso degli interventi, secondo modalità definite dal medico veterinario dell' équipe, e periodicamente verificata da quest' ultimo.

Al termine del progetto di IAA, è necessario effettuare una nuova valutazione dello stato di benessere e di eventuali modificazioni comportamentali dell' animale impiegato.

Nella cartella clinica devono essere registrati regolarmente gli esiti delle valutazioni comportamentali e di benessere dell' animale (quali per esempio: visite cliniche e comportamentali e anche rilievo di indicatori dello stress) e del monitoraggio effettuato durante le sedute.

#### **• Elementi di valutazione**

<b>Criteria per la verifica del possesso del requisito</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NV</b>	<b>NA</b>
Presenza di un archivio, cartaceo e/o digitale, contenente le cartelle cliniche di ciascuno degli animali impiegati dal centro/struttura negli IAA erogati e le allegate schede degli interventi				
La cartella clinica, aggiornata con regolarità dal medico veterinario, contiene almeno le seguenti informazioni: - segnalamento dell' animale (eventuale codice identificativo, libretto sanitario o passaporto dell' animale) - anamnesi - E.O.G. - Interventi di profilassi - eventuali terapie, accertamenti diagnostici - valutazione di idoneità preventiva comportamentale - monitoraggio del comportamento e dello stato di benessere animale - frequenza con cui viene effettuato il monitoraggio				

• **Requisito da soddisfare**

Per ogni animale deve essere redatta una scheda degli interventi svolti, da allegare alla cartella clinica, contenente i seguenti dati:

- tipo di intervento;
- dati identificativi del coadiutore dell'animale;
- dati identificativi del medico veterinario dell'équipe;
- sede dell'intervento;
- data, ora e durata dell'intervento;
- numero di utenti/pazienti;
- attività svolte.

La puntuale compilazione della scheda è compito del coadiutore dell'animale, mentre il medico veterinario deve effettuare la verifica della corretta compilazione della scheda, nonché del rispetto della modalità di esecuzione dell'intervento, affinché sia garantita la tutela del benessere degli animali.

In base al monitoraggio dello stato di salute e di benessere psicofisico dell'animale, il medico veterinario definisce la frequenza massima delle sedute, le modalità e i tempi dell'impiego di ogni animale per seduta.

In caso di necessità, il medico veterinario o il coadiutore devono disporre l'interruzione dell'intervento.

• **Elementi di valutazione**

<b>Criteri per la verifica del possesso del requisito</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NV</b>	<b>NA</b>
Presenza di scheda di registrazione degli interventi svolti (allegata alla cartella clinica), per ciascuno degli animali impiegati negli IAA, redatta dal coadiutore dell'animale, contenente i seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipo di intervento</li> <li>- dati identificativi del coadiutore dell'animale</li> <li>- dati identificativi del medico veterinario dell'équipe</li> <li>- sede dell'intervento</li> <li>- data, ora e durata dell'intervento</li> <li>- numero di utenti/pazienti</li> <li>- attività svolte</li> </ul>				
Esiste evidenza del monitoraggio eseguito dal medico veterinario sullo stato di salute e sul benessere psicofisico dell'animale				

Il direttore generale direzione generale welfare  
Giovanni Daverio